



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/4/2024;

vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. c.c.i.i., presentata in data 12/9/2023, con l'ausilio dell'OCC dott. Salvatore Scribano dell'Organismo di Contrasto al Debito Segretariato Sociale Comune di Modica, dalla debitrice istante [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

visti i chiarimenti forniti, nonché l'integrazione del piano originario, con nota depositata sul fascicolo telematico in data 2/1/2024;

dichiarata aperta la procedura con decreto del 9/1/2024;

preso atto della mancanza di ulteriori modifiche al piano;

accertata la comunicazione ai creditori del piano e della sua integrazione, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;

preso atto della mancanza di osservazioni nel termine di legge;

ritenuto che la proposta, così come integrata, deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:

- il presente tribunale è competente in virtù della residenza della debitrice, in Ragusa;
- la proposta, alla luce delle successive integrazioni, è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- il debitore istante appare qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che ha contratto la maggior parte del proprio debito per il mutuo per la prima casa e, successivamente, prestando fideiussione personale per l'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta dal (ormai *ex*) marito (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
- il debitore istante appare versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 167.675,50) e patrimonio prontamente liquidabile (226,19 euro, oltre il quinto dello stipendio, pari a circa 200,00 euro mensili);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nell'oscillazione dei tassi variabili contratti per il mutuo sulla prima casa, originariamente sostenibili alla luce dei redditi

familiari dell'epoca (2005 – rapporto rate/reddito 18,42%, confermato dalla dichiarazioni dei redditi prodotte in atti ad integrazione), nonché sul peggioramento dell'andamento economico dell'impresa del (poi ex) marito (che tra il 2012 e 2014 aveva acquisito ulteriori commesse d'appalto), anche a seguito di sopravvenute spese giudiziali, nell'interesse della quale aveva prestato delle fidejussioni personali a garanzia di finanziamenti, nell'ottica del salvataggio di quella fonte di reddito familiare, ancorché nell'ultima fase ormai in declino;

- il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento al 52% dei creditori con diritti reali di garanzia su beni immobili, in misura superiore al realizzo derivante dall'alternativa liquidatoria dei beni su cui insiste la garanzia, al 43,25% dei creditori con privilegio mobiliare, in misura superiore al realizzo derivante dall'alternativa liquidatoria dei beni su cui insiste la garanzia (come precisato nella proposta integrativa del 2/1/2024), nonché al 4% dei restanti creditori chirografari; anche per questi ultimi, l'alternativa liquidatoria, anche alla luce dei ragionevoli ribassi per la vendita degli immobili (di cui è solo contitolare), come meglio precisato con la nota del 2/1/2024 (cfr., visure catastali e perizia e relazione di stima), è meno favorevole;

- la durata del piano è determinata, fino a giugno 2035, con la messa a disposizione di euro 500,00 mensili da parte della debitrice a tutti i creditori, con pagamento ogni semestre della complessiva somma di euro 3.000,00 (1° semestre è indicato in giugno 2024, facendo partire la proposta dal gennaio 2024), fino al raggiungimento dell'importo di euro 68.909,70; tale versamento periodico è tratto dal reddito mensile netto documentato di euro 1.015,00, a fronte di un contratto a tempo part time indeterminato stipulato sin dal 2009, con fabbisogno familiare autocertificato di euro 515,00; la debitrice convive con la figlia ██████████, quest'ultima percettrice di NASPI;

- la figlia ██████████, come terzo assuntore, con impegno scritto si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori l'ulteriore somma complessiva di euro 2.087,26 per coprire il privilegio mobiliare di alcuni creditori, ad integrazione del piano originario (cfr. proposta integrativa del 2/1/2024);

- le scadenze e gli importi dei pagamenti previsti in favore dei creditori sono stati puntualizzati nella proposta:

	Debito Offerto	Scadenze					01/12/2026 A 01/12/2034	giu-35
		giu-24	dic-24	giu-25	dic-25	giu-26		
O.C.C. Comune di Modica	3.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	200,00		
GSA & PARTNERS S.R.L. - S.T.P.	3.172,00	750,00	750,00	750,00	750,00	172,00		
Banca Agricola Popolare Di Ragusa	55.908,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.418,00	2.760,00	570,00
ConfeserFidi	4.850,86					210,00	240,00	561,00
Agenzia delle Entrate Ragusa	16,94							17,00
Comune di Ragusa	48,52							49,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	147,27							147,00
Banca Agricola Popolare Di Ragusa	842,17							842,00
Banca Agricola Popolare Di Ragusa	230,46							230,00
Ifis Npl Servicing Spa	111,34							111,00
Compass Banca Spa	381,63							382,00
	68.909,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,00

poi integrata per i seguenti creditori privilegiati, a fronte dell'impegno della figlia, con somme che verranno corrisposte entro giugno 2035:

<i>Creditore</i>	<i>Importo debito</i>	<i>% Offerta</i>	<i>Importo offerto</i>
<i>Agenzia delle Entrate Ragusa</i>	<i>423,62 €</i>	<i>43,25%</i>	<i>183,22 €</i>
<i>Comune di Ragusa</i>	<i>1.213,00 €</i>	<i>43,25%</i>	<i>524,62 €</i>
<i>Agenzia delle Entrate Riscossione</i>	<i>3.681,78 €</i>	<i>43,25%</i>	<i>1.592,37 €</i>
			<i>2.300,21 €</i>

Ritenuto, dunque, che:

- il piano di ristrutturazione dei debiti originariamente proposto, così come integrato con l'assunzione parziale di debito da parte di [REDACTED] deve essere omologato;

- ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. la debitrice dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;

- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i.;

visto l'art. 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 12/9/2023 e modificato con proposta integrativa del 2/1/2024 da parte di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura dell'o.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.

Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i.

Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ragusa, 3/4/2024.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte